

RDe 97

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

*Querela penale*

Ill.mo sig. Procuratore,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] conferisce mandato all'avvocato Biagio Riccio presso il cui studio in Cardito (Na) alla via Cesare Battisti, 24 elegge domicilio, al fine di incardinare querela penale per il reato di usura ed estorsione nei confronti di chiunque verrà ritenuto responsabile in ragione dei fatti appresso specificati.


**Premessa**

Quello che si intende sottoporre all'attenzione del Procuratore della Repubblica attiene ad una vicenda che impinge in fatti e circostanze che si possono sussumere nei reati di usura ed estorsione.

Il fatto storico così può essere scansionato.

A partire dall'anno 1998, tra [REDACTED] e Monte dei Paschi di Siena s.p.a., si inteseva presso l'Agenzia di Scafati (SA) una relazione bancaria caratterizzata dai seguenti conti corrente:

CC	inizio	Fine
21615 73	31/03/1998	31/12/2009
23554 80	18/05/2000	31/12/2009
23477 37	01/04/2000	31/12/2009
3727798 88	21/09/1998	27/11/2001
3727798 88	05/07/2001	30/06/2002
20684303 23	31/12/2003	30/09/2008
15645302 75	05/08/2002	30/06/2005
25402 45	15/04/2004	31/03/2005
13879 46	08/07/2007	31/12/2009
24304504 87	01/01/2005	31/12/2009
5656260 93		31/01/2010
23554	01/07/2009	30/09/2009



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Nocera Inferiore  
SEZIONE DI P. G. - CARABINIERI

A ciò si aggiunga la sussistenza di mutui, prestiti agrari e contratti cosiddetti "derivati".

In ragione di una perizia econometrica redatta qui acclusa si può ritenere che la Banca abbia trattato i conti della [REDACTED] con tassi usurari.

Ci si rivolge al Giudice penale perché verifichi se la Banca abbia commesso il reato di usura e quel che più grave appuri, se nel caso in rassegna, siamo al cospetto o meno del delitto di estorsione.

Infatti l'elaborato peritale ha evidenziato come per tutta la durata della relazione la banca abbia non

solo violato in modo marchiano le norme in materia di usura, superando i relativi tassi, ma abbia altresì agito nel più totale dispregio dell'art. 1283 c.c. (in materia di anatocismo), dell'art. 1284 c.c. (saggio di interessi), dell'art. 1852 c.c. (che disciplina le operazioni bancarie in conto corrente).

Il conto corrente n° 2161573 si apre il 31/03/1998 e il perito conclude le sue operazioni al 31/12/2009. Confluiscono in detto conto corrente competenze ed importi relativi a diversi conti anticipi (contrassegnati dai numeri 23554 80, 23477 37, 3727798 88, 20684303 23, 15645302 75, 25402 45, 13879 46, 24304504 87, 5656260 93, 23554).

Si deve stigmatizzare che, nella fattispecie, nessun contratto di apertura di credito, ai sensi dell'art. 1842 c.c., si rinviene. Infatti, sono solo riscontrabili moduli prestampati, senza data certa e senza la firma del cliente. Essi, dunque, non possono assurgere a prova contrattuale.

Per quanto riferisce il perito (pag. 5 della relazione) dalla lettura degli estratti conto della banca emerge che i tassi riferiti nelle aperture di credito non vengono quasi mai applicati, ovvero, ad una prima applicazione fanno seguito tassi diversi, che rappresentano una nuova pattuizione, tacitamente accettata dal cliente, ma senza che ne sia stata data una comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Gli interessi a debito sono capitalizzati trimestralmente, mentre quelli a credito annualmente, fino alla data del 30/06/2000. Dopo di che la cadenza obbedisce al criterio di reciprocità.

Sulla esposizione massima trimestrale viene applicata la Commissione di Massimo Scoperto, che, unitamente agli interessi, viene capitalizzata trimestralmente nell'ultimo anno.

Le operazioni di versamento e prelevamento sono registrate a data valuta antergrata o postergata rispetto a quella dell'operazione. Nel conto sono presenti anche interessi provenienti da altre esposizioni, anch'essi capitalizzati trimestralmente. Sono addebitate numerose rate di mutuo, oltre che addebiti per prodotti derivati.

In termini numerici, essendo vietata la capitalizzazione trimestrale e non avendo la banca ricevuto alcun mandato per canalizzare le competenze dei conti anticipi su quello ordinario, il perito calcola che gli interessi da restituirsi alla ██████████ sono pari ad € 515.344,18. Nella tabella che segue, pertanto, il perito fa riferimento a tutte le somme che la società deve avere in restituzione e, dunque, derivati, interessi provenienti da altri conti, anatocismo, spese, per un totale di € 4.429.618,16, che rappresentano il montante su cui devono essere calcolati gli interessi a credito e l'indebito monetario, per quanto asserito dalla sentenza SSUU n° 19499 del 10/06/2008, per un totale di € 5.691.465,93.

Interessi		515.344,18
Spese		2.435,00
Interessi altri conti		1.868.595,6

		9
		2.043.243,2
Derivati		9
		4.429.618,1
Totale		6
interessi a credito		667.694,53
indebito monetario		594.153,24
		<b>5.691.465,9</b>
totale da detrarre		<b>3</b>

È per tali ragioni che sono da ritenersi privi di efficacia gli addebiti effettuati, a qualsiasi titolo e per tutta la durata del rapporto.

Dalle risultanze peritali si evince che la banca ha incassato dal querelante interessi, Commissioni di Massimo Scoperto e spese, non dovuti, cumulandone gli importi trimestralmente e fruendo di questi ultimi sottraendoli alla disponibilità del correntista, costretto a pagare interessi (a tassi usurari) su una sorta capitale via via crescente.

Sulla base di tali premesse nell'elaborato peritale sono rassegnate le seguenti conclusioni: se, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art. 1815 c.c., per effetto dell'usurarietà non sono dovuti interessi.

In conclusione, la Banca risulta debitrice di € **5.691.465,93**, somma che comprende, fra gli altri addendi, le competenze provenienti da altri conti e l'indebito monetario.

#### **1-Quanto all'usura oggettiva. La determinazione del TEG.**

Si deve ritenere che nella fattispecie de qua si sia concretata l'usura oggettiva.

Prima della riforma legislativa il delitto di usura era difficile da dimostrare: non solo era necessario uno stato di bisogno dell'usurato, vittima del reato, ma anche un approfittamento da parte dell'usuraio.

Con la legge del '96 il delitto si *oggettivizza* e presenta molteplici profili che così possono essere delineati:

1. mediante una norma penale parzialmente in bianco, che demanda ad un decreto ministeriale, si individua la soglia oltre la quale gli interessi vanno considerati usurari.
2. Non è più indispensabile provare l'approfittamento : si concretizza l'usura nell'ipotesi in cui il costo del credito, definito come vedremo TEG(tasso effettivo globale), superi il tasso soglia. Vi è dunque una percezione matematica del fenomeno tanto è vero che gli interpreti definiscono questa forma di usura come *monetaria*.
3. Sparito dagli elementi strutturali della fattispecie, lo stato di bisogno entra a far parte del numeroso novero di circostanze aggravanti previste a corredo del delitto.

4. Il legislatore disciplina la conseguenza del delitto, in via residuale, con la confisca obbligatoria, fatto salvo comunque il risarcimento del danno proposto dalla parte offesa.

Ai fini della consumazione del reato di usura è dunque sufficiente la stipulazione di un tasso di interesse che oltrepassi il limite consentito: non occorre la prova che la vittima versi in uno stato di bisogno e che il soggetto attivo ne approfitti.

Così ha ritenuto la giurisprudenza: *“in materia di interessi la legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini dell'indagine del carattere usurario, ha sostituito il precedente criterio, comportante una valutazione globale ed articolata su vari profili (concrete condizioni del creditore e del debitore ed approfittamento dello stato di bisogno, sì che un medesimo tasso poteva in alcune circostanze essere giudicato come usurario ed in altre no), con un criterio oggettivo e inequivocabile, non più legato al concreto atteggiarsi della volontà dei soggetti coinvolti nel contratto. Ciò consente di ritenere che sia configurabile una illiceità, oggettiva e ineliminabile, di un tasso superiore a quello di volta in volta determinato. Pertanto, la oggettiva illiceità dell'esigere tassi superiori a quelli determinati, comporta che, ove nel momento funzionale - e cioè nel corso dell'esecuzione - i tassi pattuiti vengano a superare quelli tempo per tempo previsti come ammissibili, divenga del pari illecito pretenderne il pagamento (Trib. Monza Sez. III, 03-10-2005).*

*In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996 (Cass. pen. Sez. V, 16-01-2013, n. 8353).*

Per appurare se un istituto di credito abbia o meno trattato conti bancari applicando tassi usurari, il legislatore, opportunamente, nell'anno 1996, con una legge ha stabilito, ponendo fine ad un tortuoso ed intricato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in che modo si determini l'usura. Ha, così, delineato, ispirandosi alla legislazione francese, una definizione positiva dell'usura, dandole una connotazione oggettiva. È stato modificato l'art. 644 c.p. con la L. 108/1996.

Prima dell'avvento di tale disposizione si incorreva nel reato di usura, solo conferendo la dimostrazione che il reo avesse approfittato dello stato di bisogno della vittima. Era, infatti, definito usuraio *“chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari”*.

Oggi il cuore dell'art. 644 c.p. si identifica in un valore oggettivo: *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la*

*reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 [...] La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari [...] Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".*

In ragione della fondamentale modifica legislativa non è più necessario conferire la prova dell'approfitamento dello stato di bisogno: vi è solo la necessità di verificare, in modo matematico, se sia stato travalicato il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

L'art. 644 c.p. è una tipica norma penale in bianco: il legislatore ha delineato il precetto normativo, ma è necessario richiamare il riferimento numerico che indichi il limite oltre il quale si concreta la fattispecie incriminatrice.

In base alla norma in esame, il Ministro dell'Economia, perciò, acquisito il parere tecnico della Banca di Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, raccoglie trimestralmente i dati relativi agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi stabiliti dal d.lgs. 01/09/1993 n° 385, nel trimestre precedente a quello della rilevazione: la media di tali dati, comprensivi anche di commissioni di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse le imposte e tasse rapportata su base annua, rappresenta il cosiddetto tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.). I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale.

C'è, dunque, il riferimento ad una norma amministrativa: il legislatore della riforma del 1996 introduceva fra gli *essentialia delicti*, fra gli elementi costitutivi del reato di usura, il principio secondo cui l'usurarietà di una prestazione di natura pecuniaria si identifica nel superamento di un valore algebrico.

Ne consegue che l'usura, sotto il profilo oggettivo, si integra con la mera constatazione dell'avvenuto travalicamento di un certo, prestabilito tasso di interesse, definito tasso soglia o limite legalmente determinato con riferimento alle diverse operazioni creditizie ed ottenuto aumentando della metà, cioè del 50%, un indice che viene dalla legge medesima denominato tasso effettivo globale medio.

Il problema è stabilire come si computi il TEG. Una volta individuato, esso va comparato con il tasso soglia per verificare se vi sia stato il superamento.

Secondo il legislatore della riforma, per determinare e stabilire il tasso usurario e giungere al tasso effettivo globale, bisogna attentamente valutare tutte le operazioni compiute dalla banca.

*"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".*

Diventa, a questo punto, decisivo conoscere altre grandezze numeriche:

- il capitale erogato e messo a disposizione dalla banca;
- il tempo di utilizzo dello stesso;
- il costo - gli interessi - che l'istituto di credito abbia preteso;
- qualsiasi altra remunerazione (si pensi alla commissione di massimo scoperto, alle valute).

L'operazione che, pertanto, occorre compiere per la determinazione del TEG, consiste nell'identificare le poste a debito, per distinguere il capitale prestato dalla banca dalle remunerazioni di esso: queste ultime si identificano negli interessi, nelle commissioni, nelle valute, nell'anatocismo che lo hanno fatto lievitare, in ragione dell'intero arco di tempo intercorrente dall'inizio della relazione sino alla sua conclusione o, comunque, all'ultima scrittura disponibile.

Negli estratti conto la sequenza degli addebiti e degli accrediti formano un saldo giornaliero. Tra i primi sono annotati non solo le somme erogate dalla banca a titolo di utilizzo dell'apertura di credito che il cliente preleva a mezzo di disposizioni (in ogni caso mandati sotto forma di assegno, bonifici, ordini di pagamento, di trasferimento), ma altresì tutte le commissioni e remunerazioni applicate. Perciò accadrà che al correntista non sarà più richiesto il capitale originario, ma quello locupletato e comprensivo di tutti gli addendi.

Il punto è stabilire se le remunerazioni e le commissioni richieste ed applicate dalla banca all'iniziale capitale erogato, abbiano fatto travalicare il TEG rispetto al Tasso Soglia. Queste due grandezze devono essere poste a confronto in termini percentuali e necessita verificare se, ai fini della commissione del reato, vi sia stato o meno il superamento.

Per addivenire alla soluzione di questo problema si deve operare una mondataura, una scomposizione: conoscere quale sia il capitale originario e stabilire se, per effetto di tutte le remunerazioni applicate dalla banca, vi sia stato il superamento del tasso soglia stabilito trimestralmente.

Bisogna, in ultima analisi, prendere in considerazione da una parte il capitale prestato dalla banca e dall'altra tutti gli addendi che, a vario titolo, hanno comportato una sua locupletazione.

In altre parole, l'interprete, per valutare se la condotta della banca sia conforme a legge, deve sottrarre, dal valore del saldo giornaliero, tutti gli aggravii e le spese che lo compongono; trattasi dei costi palesi ed occulti che si individuano:

- negli interessi,
- nelle spese a vario titolo incassate,
- nella valuta,
- nella commissione di massimo scoperto
- ed in tutte le remunerazioni ed oneri ulteriori che si aggiungono alla somma originaria prestata dall'istituto di credito e direttamente collegate all'erogazione del credito.

Queste valutazioni, in particolare, comportano, come detto, il riferimento al disposto della L. 108/96 che ha modificato l'art. 644 c.p.

È ben noto che il TEG rappresenta il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca. Attraverso di esso è identificabile l'entità e la tipologia di tutte le operazioni sottese ai costi attinenti all'apertura di credito. In tal modo si configura la quantità di denaro di proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista.

Lo stesso legislatore si aiuta richiamando le circolari della Banca di Italia che hanno evidenziato, attraverso una formula matematica di semplice applicazione, il calcolo del TEG.

$$\text{TEG} = \frac{\text{interessi} \times 36500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

Come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia,

- per interessi si intendono quelli addebitati dalla banca durante tutta la relazione.
- I numeri debitori costituiscono, invece, il prodotto del "capitale per i giorni".
- Gli oneri, invece, rappresentano le spese strettamente collegate alla erogazione del credito.
- L'accordato è configurato come l'affidamento concesso al correntista in sede di apertura di credito.

Per una corretta applicazione della formula matematica bisogna determinare gli elementi fondamentali che la compongono.

Essi sono:

- il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista);
- la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario);
- il costo complessivo "[...] commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo escluso bolli e tasse" che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale stesso.

Alcuni di questi valori (ad es. data fine/data inizio; competenze addebitate durante la relazione) sono facilmente definibili.

Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca, effettivamente goduto dal correntista e la quantificazione dei costi occulti e palesi (quali gli interessi, quelli generati dalla applicazione della valuta, quelli prodotti dall'addebito della Commissione di Massimo Scoperto, gli interessi di mora, delle spese a vario titolo sostenute escluse bolli e tasse), ai fini della usurarietà, bisogna effettuare la necessaria scomposizione ed epurazione.

Si determinerà una vera e propria rielaborazione che può dar vita ai seguenti risultati:

- T.A.B. Tasso Annuo Bancario;

- TEG Tasso Effettivo Globale, che va parametrato ai tassi-soglia usura così come pubblicati nei relativi decreti ministeriali che vengono emanati ogni trimestre;
- determinazione dei valori numerici rispetto al solo capitale utilizzati per il calcolo del T.E.G.;
- identificazione dei giorni, distinguendo quelli in cui il conto è stato a debito da quelli in cui è stato a credito;
- percentuale di ogni spesa che ha contribuito alla formazione del T.E.G.

L'individuazione del TEG risulterà decisiva per stabilire secondo quanto descritto come si possa individuare l'usura oggettiva.

A conti fatti come indicato in tabella [redacted] ha subito molteplici vessazioni dal Monte Dei Paschi di Siena, che, hanno comportato un credito a favore del querelante, per la somma di euro **5.691.465,93**.

E' ben evidente, sulla scorta delle determinazioni e proposizioni in ordine al calcolo del TEG, che, nella fattispecie in esame vi sia stato il travalicamento del tasso soglia e perciò il concretarsi effettivo del reato di usura.

## **2-Quanto all'usura derivante da un vantaggio o compenso illegale.**

Si deve porre nel dovuto rilievo, che, oltre all'usura oggettiva, la querelante ha dovuto sopportare altre gravi angherie perpetrate dall' Istituto di credito, che in ultima analisi, ha conseguito, in dispregio dell'art. 644 c.p., compensi e vantaggi usurari.

La Banca, invero, ha concesso il finanziamento di cui alle cambiali agrarie per **una finalità diversa**: non quella di sovvenzionare una attività imprenditoriale (scopo precipuo), bensì quella di estinguere esposizioni pregresse (scopo deviato).

Infatti, [redacted] ha sottoscritto cambiali relative ad un finanziamento di € 3.796.290,80.

Quando i titoli furono emessi, la querelante presentava una esposizione di € 5.773.577,18, con uno sconfinamento per il fido di cassa pari ad € 246.213,06.

Se si leggono gli estratti conto, si desume, a riprova irrefragabile ed inoppugnabile della violazione della clausola di destinazione, che parte del finanziamento detto è stato adoperato per lo storno anticipo di fatture estere: dal 30/09/09 al 24/10/09, per un totale di € 2.058.500,00.

Si staglia indelebile una verità, un assioma: a fronte di un'esposizione debitoria di oltre cinque milioni e cinquecento mila Euro, oggettivamente deficitaria, la banca, per estorcere e strappare garanzie, con il tipico atteggiarsi improntato alla logica del "*prendere o lasciare*", ha costretto inesorabilmente [redacted] a firmare detti titoli, utilizzando, poi, la relativa provvista. Si riduce considerevolmente, in tal modo, il debito con l'istituto di credito e, nel contempo, si ottiene una garanzia personale per la sottoscrizione del titolo da parte dell'avallante, [redacted]



È un giro vizioso che si ripete dal 2005: con una ostinata pervicacia la banca elargisce, toglie e riprende la stessa somma, determinando un fenomeno simile a quello dell'annacquamento del capitale sociale.

A riguardo, giova infatti precisare che:

- nell'anno 2005, con parte del finanziamento, sempre in cambiali agrarie, fu estinto il contratto Euro sintetico per € 1.012.038,44 ed un altro finanziamento della M.P.S. Banca Impresa di € 1.017.807,69;
- nell'anno 2006 furono, con l'accredito delle cambiali agrarie, stornate fatture su conti anticipi esteri per € 939,326,00 ed € 160.000,00;
- nell'anno 2007 furono, altresì, estinte, sempre con il finanziamento di cui alle cambiali agrarie, altre tre fatture relative a conti anticipi, rispettivamente per € 1.121.805,18, € 990.549,49 ed € 464.000,00.

Sulla base di questi atti, si può dunque desumere che i finanziamenti agrari di cui alle cambiali sottoscritte, non sono stati adoperati per la finalità dovuta (quella di sovvenzionare l'attività agricola della coltivazione dei pomodori o investire nei fidi di campagna come avviene nell'agro nocerino), bensì per estinguere esposizioni debitorie con il medesimo istituto di credito, il quale tra l'altro strappa illegalmente la garanzia reale.

La migliore giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *“Ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancario, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito”* (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza, 14-10-2011 in Foro Italiano anno 2012, parte I, col. 600).

*“È nullo, per difetto di causa, il contratto di mutuo con cui si prevede che il finanziamento erogato da una banca venga destinato alla realizzazione di un programma di investimenti concernente l'acquisto di un immobile industriale, qualora risulti che le parti non abbiano inteso perseguire la finalità apparentemente convenuta; nella specie, le tranches del finanziamento effettivamente erogate erano state utilizzate per estinguere le esposizioni debitorie nei confronti del ceto bancario”* (Tribunale di Nola sentenza del 24.02.2009 in Foro Italiano anno 2009, parte I, col. 2243).

Si ha usura al di là di quella monetaria, di converso, quando il Giudice deve verificare se la parte offesa versi in stato di bisogno e ne abbia approfittato. Lo stato di bisogno, del quale peraltro nessuna definizione è significativamente fornita né dalla previgente, né dalla nuova normativa, non può essere inteso come uno stato di necessità tale da annullare qualunque libertà di scelta, eliminando del tutto la volontà del soggetto passivo del delitto di usura. Né, in tal senso, rileva la causa del ricorso al prestito, che ben può consistere anche nella mera necessità di soddisfare un vizio, ovvero la utilizzazione del prestito usurario. Ciò che la norma incriminatrice intende colpire è il disvalore di una condotta che rappresenta un'allarmante forma di parassitismo, mentre la prova dello stato di bisogno, da intendersi come condizione di mera debolezza economica e psicologica della parte lesa, ben può essere ritratta anche dalla stessa misura degli interessi pretesi, qualora siano di entità tale da far presumere che solo un soggetto in stato di bisogno possa contrarre un prestito a condizioni talmente inique ed onerose (App. Napoli Sez. I, 07-01-2013).

Nella seconda parte dell'art. 644 c.p. è scritto: “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, (quello dell'usura oggettiva n.d.a) e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete **modalità del fatto** ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in difficoltà economica o finanziaria”.

Dunque, il legislatore ha previsto un elemento di fattispecie *alternativo* e *concorrente* rispetto a quello dell'ipotesi base del delitto di usura, nel senso che, in luogo del limite legale dell'interesse usurario di natura oggettiva, ad integrare il fatto tipico criminoso può essere sufficiente anche il conseguimento di un vantaggio ottenuto dal reo che, in ragione della concreta modalità del fatto sia sproporzionato all'utilità apparente che ne è derivata per l'usurato.

Siamo al cospetto dell'usura sussidiaria: qui l'interprete non deve valutare la misura oggettiva del limite del tasso soglia ma sindacare, delibare, il comportamento della banca, se approfitta o meno della condizione di svantaggio del soggetto più debole.

Ecco perché il legislatore statuisce, con linguaggio adamantino, la formula del reato: sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle *concrete modalità del fatto* ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. È stato scritto che “il Giudice torna ad essere il dominus del caso concreto nel senso che gli è consentito valutare a propria discrezione ed in base al proprio prudente apprezzamento se gli interessi sono da ritenersi comunque usurari, a fronte delle condizioni cui versa il soggetto passivo: è previsto uno strumento


di repressione svincolato da rigide predeterminazioni legali e, sostanzialmente, diretto ad evitare le prevedibili ed inevitabili manovre degli usurai per eludere il limite della soglia legale” (Giurisprudenza critica, collana diretta da Paolo Cendon; Marta Catania, *Usura: profili penali e civili*, Torino 2006, pag. 63 e seguenti).

Ma si valuti il tenore dell’usura sussidiaria nella stessa formulazione lessicale. Avuto riguardo alla concreta modalità del fatto: con questa icastica e raffinata espressione “il legislatore si preoccupa di colpire qualsiasi forma, in ragione della quale si attui il finanziamento usurario. Le parti possono, in modo variegato e multiforme, modellare il proprio accordo: l’interprete è tenuto a valutare se esso è comunque *contra legem*, se vi è sproporzione tra le prestazioni, a prescindere da qualsivoglia limite quantitativo prestabilito” ( F. Mucciarelli, *Commento alla legge 07/03/1996 n° 108 - Disposizioni in materia di usura*, in *Legislazione Penale* 1997, pag. 525).

Il reato di usura comune si configura per l’oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa (articolo 644, comma 1, del c.p.).

Tuttavia, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 644 del c.p. prevede anche un criterio diverso, soggettivo, che prescinde dalla misura del tasso legalmente qualificato e si aggancia a due condizioni, lasciate all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito: a) la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione dell’usuraio e gli interessi corrisposti dalla vittima, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari; b) la situazione di difficoltà economica, o finanziaria in cui deve trovarsi la vittima. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, per il quale è richiesto il dolo generico, sono comunque necessarie la coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell’illiceità degli interessi o altri vantaggi ricevuti, in concomitanza (per l’ipotesi di usura «soggettiva») con la conoscenza della precaria condizione dell’usurato (Cass. pen. Sez. II, 01-04-2003, n. 20176).

La perizia qui acclusa ha dimostrato che la concessione del mutuo nasce non per finalità sue proprie( quella per esempio di finanziare un investimento) bensì per ripianare esposizioni in conto corrente di natura usuraria.

La banca ha dunque ottenuto un vantaggio (ripianare il conto) senza alcuna contropartita per  che ha sostituito un debito ad un altro.

Anche nel dover conseguire un vantaggio o un compenso illegale si commette il delitto di usura.

### **3. Il fenomeno dell’anatocismo occulto lievitazione di interessi non dovuti nel seno del calcolo del TEG.**

In ragione del fatto che le commissioni, gli interessi e ogni altro addendo del conto anticipi siano confluiti sul conto corrente ordinario, impone alla Banca di esibire e dimostrare la preventiva autorizzazione

Si tenga in debita considerazione che sul conto *de quo* sono riportate annotazioni che si riferiscono a conti anticipi: non si comprende quale sia la sorta capitale, gli interessi. Accanto al conto corrente ordinario, infatti si rinvengono altri conti anticipi (contrassegnati dai numeri 23554 80, 23477 37, 3727798 88, 20684303 23, 15645302 75, 25402 45, 13879 46, 24304504 87, 5656260 93, 2355).

Non si dimentichi in proposito che l'interesse del conto anticipi o del conto ancillare e collaterale confluisce sempre sul conto corrente ordinario, generando di fatto il **fenomeno dell'anatocismo occulto**.

I conti anticipi o conti d'ordine, come è noto, rappresentano il partitario dell'operazione di smobilizzo di crediti commerciali, di solito realizzata nella forma dell'accredito di somme concesse dalla banca, a fronte di effetti e ricevute bancarie scontati o anticipati salvo buon fine, oppure formalmente ceduti.

Di norma si prevede, per ciascuna linea di credito, l'accensione di un apposito conto che registra le anticipazioni effettuate, poi riversate sul conto ordinario. In tale ottica il saldo dei conti ausiliari è indisponibile, perché l'unico conto effettivamente operativo è il conto ordinario, appunto, l'unico ad essere in concreto movimentato dal correntista.

In questi casi si è dunque in presenza di un mero conto di evidenza o di appoggio, privo di identità autonoma e non operativo, altrimenti definito conto indisponibile, la cui esistenza non è neppure necessaria per l'esecuzione delle operazioni di anticipo su fatture, ben potendo la banca limitarsi a regolare tutto l'iter sul solo conto corrente ordinario (cfr. Tribunale Milano, 12 luglio 2005, n° 8689).

Per questa ragione, siffatti conti si riducono ad una scheda di contabilità che non dà luogo ad un autonomo contratto di conto corrente, ovvero, in altra guisa, non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca-cliente a mezzo di un unico conto corrente, articolato, poi, al suo interno semmai in più conti d'ordine o di appoggio.

Da qui la necessità di far confluire nel seno del conto corrente ordinario l'eventuale importo insoluto della ricevuta bancaria, la commissione che la banca deve ottenere per l'anticipazione effettuata e l'interesse per il capitale finanziato.

Tali addendi si sommano agli interessi già presenti nel seno del conto ordinario e generano l'anatocismo occulto.

Nel saggio scritto da Vincenzo Farina *“La ricostruzione giudiziaria del rapporto di conto corrente”* (in *Obbligazioni e Contr.*, 2012, 11, 777 - *Contratti bancari*), si comprende analiticamente la relazione tra conto corrente ordinario e conti anticipi ed il fenomeno dell'anatocismo occulto, espediente raffinato che genera usura.

L'insigne autore scrive: *“Un altro aspetto, che riteniamo non si possa trascurare in una*

ricostruzione «giudiziaria» del rapporto di conto corrente, è quello relativo ai c.d. «conti anticipi», il cui saldo, in uno con le relative commissioni, è destinato a confluire sovente in un conto corrente principale.

Al fine di meglio far comprendere il ruolo e la funzione svolta dai «conti anticipi» nel proliferare talvolta illegittimo del debito imputato al cliente da parte della banca, occorre in primo luogo delineare l'iter operativo seguito dagli istituti di credito nelle operazioni di finanziamento mediante smobilizzo di crediti commerciali non rappresentati da effetti.

Tralasciando, per brevità, le fasi inerenti alla presentazione delle fatture e l'esame eseguito dalla banca sui medesimi documenti, giova porre l'attenzione soprattutto sul momento in cui, conclusasi con esito favorevole per il cliente la fase istruttoria, si provvede alla cessione del credito (assimilabile allo sconto) o ad un mandato irrevocabile all'incasso, non prima di aver compilato un modulo che, oltre ad indicare il titolare del credito, l'impresa debitrice e gli estremi delle fatture, elenca le condizioni generali e le clausole specifiche, che regolano l'apertura di credito per cassa utilizzabile in c/c mediante anticipo su fatture. Dopo avere provveduto agli adempimenti connessi alla notifica della cessione, la banca detrae normalmente dal totale delle fatture cedute uno scarto prudenziale, compreso solitamente tra il 20% e il 30%, ed anticipa, pertanto, un importo compreso tra l'80% e il 70% del credito ceduto. L'importo netto del finanziamento viene accreditato, normalmente con valuta in giornata, dalla banca sul c/c di corrispondenza dell'impresa cedente e, al contempo, viene addebitato in uno speciale «conto anticipi su fatture», collegato con l'apertura di credito, sul quale maturano a favore della banca gli interessi relativi all'anticipazione avuta. Questi ultimi, però, vengono poi addebitati direttamente nel c/c di corrispondenza dell'impresa cedente. Alla scadenza, la banca, se incassa l'importo delle fatture, accredita sul c/c di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato al correntista, mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza ed accrediterà l'importo totale della fattura azzerando, in tal guisa, lo stesso conto anticipi. Se il debitore ceduto, alla scadenza, non provvede al pagamento delle fatture, la banca invita il cliente a pareggiare l'anticipo mediante un versamento diretto sul conto anticipi o un giroconto dal c/c di corrispondenza. Il tasso d'interesse del conto anticipi fatture è normalmente inferiore a quello applicato nei c/c di corrispondenza non garantiti. Ciò in considerazione del fatto che l'anticipo fatture è un'operazione autoliquidabile con garanzia atipica rappresentata dalla cessione di credito.

Prima di entrare in argomento, occorre sin da subito chiarire che il problema non si pone con riguardo al semplice servizio di cassa, sovente svolto dalle banche per la riscossione di crediti indicati nelle c.d. «ricevute bancarie», servizio connesso con il rapporto di conto corrente principale e che non genera interessi, ma solo spese pattuite in contratto e normalmente

adeguatamente pubblicizzate. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che l'anticipazione su fatture, realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità. Del resto la tecnica bancaria prevede che lo stesso tipo di procedura (denominata «applicazione di tasso differenziato in c/c») possa essere eseguita su un unico c/c di corrispondenza, laddove la banca voglia riservare alla clientela imprenditoriale primaria un trattamento di particolare riguardo. Quanto innanzi chiarisce che, a prescindere dalla soluzione adottata dall'istituto di credito, il rapporto di credito - seppur articolato su più conti di credito - sia nella sostanza uno solo.

Non di rado poi le banche, quando intendano invece massimizzare il profitto gravando significativamente sulla clientela, procedono all'apertura di innumerevoli conti anticipi su fatture per le operazioni di finanziamento accordate al correntista, provvedendo di poi ad addebitare, per il tramite di un «giroconto», anche gli interessi dei vari conti anticipi debitori, per come succedutisi nel tempo, sul conto di corrispondenza (principale) ed ivi applicando la chiusura trimestrale con la nota capitalizzazione, anche ovviamente di quegli interessi rivenienti da tutti i suddetti conti anticipi. Si verifica in tal guisa una sorta di anatocismo duplice. A ciò aggiungasi che l'accensione e gestione di ogni «conto anticipi» separatamente dal conto principale comporta significative «spese» dirette ad implementare il costo del credito, prive sovente di giustificazione e determinate spesso in forza del mero arbitrio della banca. L'apparente vantaggio per il cliente di godere di un tasso di interesse inferiore e orfano della capitalizzazione viene nel concreto eliminato dalla banca con il successivo addebito degli interessi sul conto corrente principale (servente rispetto all'originaria apertura di credito), ove invece la capitalizzazione ha operato a tutto spiano”.

Nella fattispecie si è determinata (e la banca non ne ha dato contezza alcuna) un'ingiustificata lievitazione degli interessi con la richiesta di una somma il cui pagamento non va adempiuto, giacché l'istituto di credito non ne ha conferito il suffragio dimostrativo. Deve, infatti, il creditore dimostrare:

- \* il capitale erogato;
- \* le commissioni applicate;
- \* gli interessi richiesti;
- \* se essi, confluiti sul conto corrente ordinario, siano o meno stati computati con gli interessi già ivi rinvenuti.

In tal caso producendosi anatocismo occulto inevitabilmente il Teg sarà superiore al tasso soglia.

#### **4. Il comportamento della Banca passibile della punizione del reato di estorsione di diritto**

Si concreta nel caso in rassegna altresì il reato di estorsione, perché attraverso procedimenti legali apparentemente leciti e consentiti (nella fattispecie la Banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo in ragione del quale ha iscritto ipoteca) si consegue un ingiusto profitto. *“Costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 c.p., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell' an e nel quantum o quando pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite, un distorto esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, diversi come tali da quelli per cui lo stesso è stato riconosciuto e tutelato”* (Cass. pen., Sez. II, 10/03/1989; nel medesimo senso cfr. Cass. pen., Sezione II, 27/05/1980).

Più chiaramente *“integra gli estremi del reato di estorsione [...] la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e iscrizione di ipoteca giudiziale) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto”* (Cass. Pen., n° 48733 del 29/11/2012).

Né vale obiettare che la vittima potrebbe difendersi in giudizio in quanto, ed è la stessa Cassazione a dirlo, ciò postulerebbe che *“il processo sia la sede in cui le ragioni della parte trovino necessariamente una tutela, sicché la persona offesa non avrebbe nulla da temere”*. Ma questa visione *“confligge con le concrete dinamiche processuali, che possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria”*; oltre al fatto che *“il processo di per sé costituisce una pena”*. Ancora in parte motiva della sentenza n. 48733 del 2012 si legge: *“se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare”*.

In questo senso si era già espressa la Suprema Corte, avendo statuito che *“in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto – come l'esercizio di una azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato”* (Cass. Pen., n° 16618/2003). Il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è

l'evento del reato in cui si condensa il massimo dell'offensività della fattispecie.

L'ingiustizia del profitto nel caso in rassegna è ravvisabile nel fatto che, la banca ha non solo perpetrato il reato di usura ma ingiustamente pretende un credito usurario.

Tra l'altro, la Cassazione ha sostenuto che: *“in tema di estorsione la minaccia o la violenza ancorchè consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente e dunque all'apparenza legale diviene contra ius quando, pur non essendo antiggiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti* (Cass pen. Sez. II, 06/02/2008 n°12082).

Autorevole dottrina, rimarcando l'accento sul profitto ingiusto come elemento costitutivo del reato di cui trattasi, ha ritenuto che con l'estorsione, *“qualora si minacci o si faccia violenza mediante la realizzazione di un supposto diritto per il conseguimento di un profitto non dovuto né riconosciuto dall'ordinamento, si abusa del diritto si sconfini dai suoi limiti e va considerato estorsivo l'uso della prerogativa non conforme agli scopi per cui i mezzi medesimi sono consentiti dalla legge e da essa apprestati* (Andrea Mecca L'estorsione capitolo IV riferito alla tematica dell'ingiustizia pagina 125 e seguenti Editore Cedam febbraio 2007).

Così ha confermato la Cassazione: *“La minaccia, ancorché non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, diviene contra ius qualora, pur non essendo antiggiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati apprestati dalla legge; conseguentemente, in tema di estorsione, la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere di ingiustizia, quando sia fatta non già per esercitare un diritto, sebbene con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi non conformi a giustizia* (Cass. Pen. sezione II, 24/09/1991-Pergola).

La nozione di ingiustizia va, pertanto, iscritta in quella di illiceità, di illegalità, di contrasto con l'ordinamento: una pretesa è in radice ingiusta quando è *avulsa* dal diritto, quando è realizzata *non in iure*.

**La gravità del reato si manifesta nel fatto che la violenza e la minaccia di far valere un apparente diritto, mediante azione giurisdizionale, provoca un conculcamento della libertà di autodeterminazione della vittima, un depauperamento del suo patrimonio:**

La deprecabilità dell'azione criminosa è oltremodo accresciuta per essere mossa dal fine di depauperare il patrimonio altrui ed accrescere il proprio.

Appare, dunque, chiara la pluri-offensività del delitto di estorsione la cui disciplina mira a tutelare due beni giuridici:

- ✓ da un lato l'inviolabilità del patrimonio in pregiudizio del quale la costrizione psichica viene



posta in essere;

✓ dall'altro la libertà morale, o libertà di autodeterminazione della vittima.

La realizzazione dell'attività criminosa si configura in un ingiusto arricchimento per un fine diverso da quello sotteso alle norme che legittimano, apparentemente, nel caso che ci riguarda, l'esercizio di un diritto.

*Sussiste l'estorsione tutte le volte che la minaccia di esercitare o di azionare un diritto miri a perseguire un obiettivo diverso e confliggente con quello tipico e dunque una finalità illegittima* (Cosi Fiandanca-Musco Parte Speciale II volume pagina 149).

La minaccia di far valere un diritto *nonostante la esteriore parvenza di legalità*, assume, pertanto, il connotato dell'illiceità non quando è diretta ad ottenere una qualsiasi controprestazione, bensì quando tende al conseguimento di un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto che viene strumentalizzato per scopi *contra ius*.

La Corte di Cassazione a tal proposito ha precisato che: *in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato. In tali casi l'esercizio di un diritto non è in funzione dell'interesse protetto ed il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si minaccia di infliggere al soggetto passivo non è funzionale al predetto interesse, ma ad una pretesa ulteriore che in quanto non garantita giuridicamente in quello specifico rapporto deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare* (Cass. pen. II sezione, 16/01/2003 Stanisca GP 2004, II, 21).

L'estorsione, qualora, assuma i connotati della parvenza dell'esercizio del diritto, sconfinando nell'abuso se la finalità è quella di una locupletazione dell'agente.

Anche se la minaccia consiste nell'esercizio di una facoltà del soggetto agente, diventa "*contra ius*" quando, pur non essendo antiggiuridico il male prospettato, si fa uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere risultati non dovuti. Pertanto, anche l'abuso del diritto può integrare l'estremo della minaccia perché, da un lato, costringe altri ad una prestazione dannosa e, dall'altro, realizza per l'autore un profitto che l'ordinamento qualifica come "ingiusto" proprio perché, ad un tempo, indebito e coartato (Cass. pen. Sez. II, 10/03/1989).

Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati

diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.

Elementi costitutivi dell'abuso del diritto sono: a) la titolarità di un diritto anche intesa presuntivamente; b) la possibilità di esercitarlo secondo diversi schemi modali; c) un concreto esercizio aderente alla «forma» del diritto delineata dal legislatore ma non conforme ad un altro criterio di valutazione, anche extragiuridico; d) la sussistenza di una apprezzabile e non giustificabile sproporzione tra il beneficio in tal modo conseguito dal titolare del diritto e la compressione dell'interesse della controparte.

**Nella fattispecie, l'estorsione si è concretata proprio nell'abuso del diritto che ha attuato la Banca la quale ha violato la legge 108/96 in tema di usura ed intende ottenere somme contra jus, come dimostrano i molteplici procedimenti giudiziari di natura civilistica.**

Alla luce di quanto esposto, parte querelante come in epigrafe generalizzata e qualificata, sporge

**querela penale**

per i reati di usura, estorsione con tutte le annesse circostanze aggravanti nei confronti di chiunque sia ritenuto responsabile per i fatti esposti.

Ci si riserva di indicare i testimoni e produrre tutti i documenti necessari atti a comprovare la condotta criminosa della Banca e di costituirsi parte civile. Si chiede, inoltre, di essere avvisati nel caso di proroga di indagini o di archiviazione e che l'eventuale procedimento penale conseguente a tale querela non venga definito nelle forme del decreto penale di condanna.

Nomina quale difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avvocato Biagio Riccio, con studio in Cardito(Na) ove elegge domicilio per qualsiasi notificazione o comunicazione.

Si esibisce:

perizia di parte con allegati (cd-rom).

Nocera Inferiore, 18.04.2014

A large black rectangular redaction covers the signature area, obscuring the name and any handwritten notes.

Per autentica

Avv. Biagio Riccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Riccio', is written over the typed name.